



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 11033/11

Deliberazione n. 77

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2011

VERBALE N. 94

Seduta Pubblica del 15 dicembre 2011

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilaundici, il giorno di giovedì quindici del mese di dicembre, alle ore 16,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Cianciulli Valerio, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Alzetta Andrea, Belfronte Rocco, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Micheli Francesco, Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Storace Francesco, Tomaselli Edmondo, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Casciani e Siclari hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Okeadu Victor Emeka.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Corsini Marco e Lamanda Carmine.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 95ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

95ª Proposta (Dec. G.C. del 19 luglio 2011 n. 72)

Deliberazioni di Roma Capitale ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della Legge Finanziaria 2008. Modifiche degli statuti delle società in house di Roma Capitale.

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 prevede che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle Amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;

Che l'art. 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) dispone che le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Che la medesima disposizione testé citata ammette in ogni caso la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;

Che il successivo comma 28 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, mentre il comma 32-ter esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 27 a 31 per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati;

Che costituisce principio acquisito che la verifica della sussistenza della stretta correlazione tra organismo partecipato e finalità istituzionale di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sia demandata alla valutazione discrezionale del singolo Ente, cui compete l'individuazione della propria missione istituzionale e delle finalità, ulteriori rispetto a quelle che rappresentano il proprium dell'ente locale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in concreto perseguite, al fine di determinarsi in ordine alla costituzione di nuove società ovvero in ordine alle assunzioni e/o mantenimento di partecipazioni dirette, anche di minoranza;

Valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244).

Considerato che attualmente Roma Capitale detiene in portafoglio le seguenti partecipazioni societarie:

- 100% del capitale sociale di AMA S.p.A.;

- 100% del capitale sociale di ATAC S.p.A.;
- 100% del capitale sociale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;
- 100% del capitale sociale di Risorse – R.p.R. S.p.A.;
- 100% del capitale sociale di Aequa Roma S.p.A.;
- 100% del capitale sociale di Roma Metropolitane S.r.l.;
- 100% del capitale sociale di Servizi Azionista Roma S.r.l.;
- 100% del capitale sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l.;
- 51% del capitale sociale di ACEA S.p.A.;
- 31% del capitale sociale di Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A.;
- 22,565% del capitale sociale di Investimenti S.p.A.;
- 8,87% del capitale sociale di Centro Ingrosso Fiori S.p.A.;
- 10% del capitale sociale di Eur S.p.A.;
- 3,5369% del capitale sociale di ACEA ATO2 S.p.A.;
- 1,327% del capitale sociale di Aeroporti di Roma S.p.A.;

Che ACEA S.p.A. è società quotata presso la Borsa Valori;

Che tra le partecipazioni societarie capitoline rientra anche Centrale del Latte S.p.A., le cui azioni sono detenute per il 6,7% da Roma Capitale, per il 16% da Finlatte S.p.A., per l'1,7% dalla Regione Lazio, per lo 0,5% da Produttori Latte Casilina S.c.a.r.l. e per lo 0,05% da Produttori Latte Aurelia S.c.a.r.l., mentre il restante 75%, già oggetto di cessione dichiarata nulla in sede giurisdizionale amministrativa, è allo stato detenuto da Parmalat S.p.A.;

Che per le società Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio S.p.A. e Roma Patrimonio S.r.l. è stata avviata la liquidazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria rispettivamente del 25 ottobre 2010 e del 7 luglio 2011;

Che dal complesso della normativa vigente consegue l'esigenza di operare una ulteriore razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute;

Che, in particolare, in forza delle disposizioni sopra richiamate, le partecipazioni in società non quotate allo stato consentite ad un Comune riguardano: a) società che erogano servizi di interesse generale; b) società che svolgono attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'amministrazione di riferimento;

Che sono in ogni caso ammesse le partecipazioni in società quotate, ai sensi dell'art. 3, comma 32-ter, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;

Che la nozione comunitaria di "servizi di interesse generale" ha, in ambito locale, contenuto omologo a quella di servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del T.U.E.L., come confermato dal Giudice Costituzionale;

Che la categoria delle "società che svolgono attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'amministrazione di riferimento" è riconducibile a quella dei cosiddetti "servizi strumentali", intesi come prestazioni valutate dall'ente locale quali essenziali per il soddisfacimento dei bisogni primari della comunità di riferimento, ed erogate direttamente in favore dell'ente stesso e non dell'utente;

Che sono definiti strumentali all'attività degli enti in funzione della loro attività, con esclusione dei Servizi Pubblici Locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

Che è possibile classificare le società non quotate partecipate da Roma Capitale in tre categorie: a) società di servizi pubblici locali; b) società strumentali; c) altre società, quale categoria residuale rispetto alle precedenti sub a) e b);

Che, in particolare, sulla base della ricognizione degli oggetti sociali contenuti nei rispettivi statuti societari, di cui al documento “Ricognizione partecipazioni in società non quotate ai sensi dell’art. 3, commi 27 e seguenti, legge n. 244/2007” allegato sub 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), rientrano:

nella categoria sub a) (“società di servizi pubblici locali”), le seguenti società partecipate da Roma Capitale:

- ACEA ATO2 S.p.A.;
- AMA S.p.A.;
- ATAC S.p.A.;
- Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A.;
- Centro Ingrosso Fiori S.p.A.;
- Eur S.p.A.;
- Investimenti S.p.A.;

nella categoria sub b) (“società strumentali”), le seguenti società partecipate da Roma Capitale:

- Aequa Roma S.p.A.;
- Risorse – R.p.R. S.p.A.;
- Roma Metropolitane S.r.l.;
- Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;
- Servizi Azionista Roma S.r.l.;
- Zètema Progetto Cultura S.r.l.;

nella categoria sub c) (“altre società”), le seguenti società partecipate da Roma Capitale:

- Aeroporti di Roma S.p.A.;
- Centrale del Latte S.p.A.;

Che ai sensi dell’art. 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 è necessario valutare il carattere di stretta necessità al perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale delle attività svolte dalle società strumentali di cui alla categoria sub b);

Che le funzioni istituzionali di Roma Capitale sono desumibili dal combinato disposto dell’art. 118 della Costituzione, dell’art. 13 del T.U.E.L., dallo Statuto Comunale, nonché dall’art. 24 della L. 5 maggio 2009, n. 42, il quale detta l’ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Che in relazione a ciascuna delle società strumentali di cui all’elencazione sub b), le cui attività sono meglio specificate nell’Allegato 1, si ritiene sussista il carattere di stretta necessità per il perseguimento delle specifiche finalità istituzionali di Roma Capitale, anch’esse meglio indicate nell’Allegato 1;

Che, fermo restando la relazione di stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale, in riferimento alle società appartenenti alla categoria di cui sub b) è stata altresì eseguita analisi economico-patrimoniale, in atti, a sostegno del mantenimento delle partecipazioni, nel rispetto del criterio di economicità;

Che dovranno, invece, essere attivate le procedure per la dismissione delle partecipazioni rientranti nella categoria sub c), da attuare nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto;

Che Roma Capitale detiene azioni corrispondenti al 6,7% del capitale di Centrale del Latte S.p.A. e che con provvedimento giurisdizionale è stata dichiarata nulla e quindi inefficace la cessione del 75% del relativo capitale sociale disposta dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 28 luglio 1997;

Che Roma Capitale ha avviato le iniziative volte al recupero delle azioni;

Che, ciò considerato, si ritiene necessario rinviare ogni deliberazione in ordine alla partecipazione Capitolina in Centrale del Latte agli esiti della definizione della partecipazione azionaria di Roma Capitale nella società;

Che, oltre alle società di cui ai precedenti capoversi, Roma Capitale partecipa altresì ad altri organismi costituiti in forma giuridica non riconducibile a quella delle società cosiddette lucrative (due aziende speciali, due istituzioni, una mutua assicuratrice, un consorzio e varie fondazioni);

Che si ritiene di escludere dall'oggetto della presente deliberazione le eventuali determinazioni in merito alla riorganizzazione degli organismi di cui al precedente alinea;

Acquisizione della partecipazione diretta in “Alta Roma - Società per azioni consortile”

Che Risorse – R.p.R. S.p.A. detiene una partecipazione in Alta Roma S.c.p.A., pari al 18,64% del relativo capitale sociale;

Che, data la natura strumentale dell'attività svolta, ai sensi del sopra richiamato art. 13, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Risorse – R.p.R. S.p.A. non può partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale e che, in ragione di ciò, con deliberazione n. 105 del 6 giugno 2007, il Consiglio Comunale ha autorizzato la dismissione di tutte le partecipazioni detenute da Risorse – R.p.R. S.p.A.;

Che in data 1° agosto 2007 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società Risorse – R.p.R. S.p.A. ha conformemente deliberato la dismissione della partecipazione in Alta Roma S.c.p.A., pari al 18,64% del capitale sociale, da attuare a norma del relativo statuto;

Che il citato art. 24, comma 3, lett. b) della L. 5 maggio 2009, n. 42 attribuisce a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti lo sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

Che ai sensi dell'articolo 4 (Oggetto sociale), commi 1, 2 e 3 dello statuto di Alta Roma S.c.p.A., “la società ha scopo consortile”, “ha per oggetto la promozione dell'alta moda e in genere della moda italiana di Roma e del Lazio, quale primaria risorsa economica e culturale del territorio” e “l'obiettivo di sviluppare il settore della moda romana e laziale e le attività connesse, compreso un turismo qualificato e di promuovere l'immagine di Roma e del Lazio nel mondo”, nonché la realizzazione di attività di formazione per stilisti e designers, la ricerca e promozione di giovani talenti creativi, l'organizzazione e gestione di incubatori idonei alla nascita e allo sviluppo delle imprese nel settore della moda, la realizzazione di mostre, convegni, rassegne e festival;

Che il settore turistico ha una valenza strategica ed è un elemento centrale per lo sviluppo socio-economico della città di Roma e rientra nelle linee previsionali e programmatiche dell'Amministrazione Capitolina sviluppare progetti innovativi, al fine di promuovere e qualificare il turismo, realizzare nuovi distretti produttivi, tra cui un polo industriale della moda e la creazione di un polo internazionale dello spettacolo e della moda;

Che il capitale sociale di Alta Roma S.c.p.A., pari a nominali Euro 2.750.000,00, risulta suddiviso tra Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Roma (55,55%), Risorse – R.p.R. S.p.A. (18,64%), Regione Lazio (18,54%) e Provincia di Roma (7,27%);

Che la società Alta Roma S.c.p.A. risulta funzionale alle attività degli enti che detengono il capitale sociale e svolge un ruolo strategico nello sviluppo del settore della moda nel territorio locale;

Che è stata altresì eseguita analisi economico-patrimoniale su Alta Roma S.c.p.A., in atti, a sostegno dell'ipotesi di acquisizione, nel rispetto del criterio di economicità;

Che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, Roma Capitale intende acquisire in via diretta la partecipazione nella società Alta Roma S.c.p.A., allo scopo di continuare a presidiare le anzidette finalità istituzionali dell'Amministrazione, non essendo queste

più perseguibili – ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – con la partecipazione detenuta indirettamente tramite Risorse – R.p.R. S.p.A.;

Che Risorse – R.p.R. S.p.A. è società strumentale in house totalmente partecipata da Roma Capitale e che, dunque, l’acquisizione diretta da parte del socio unico Roma Capitale dell’attuale partecipazione di Risorse – R.p.R. S.p.A. in Alta Roma S.c.p.A. costituisce un’operazione di riorganizzazione interna al Gruppo Roma Capitale, motivata dalla necessità di continuare a perseguire le attività e le finalità istituzionali di cui sopra, nel rispetto del nuovo quadro normativo in materia di società strumentali;

Che si intende pertanto rilevare le quote attualmente detenute da Risorse – R.p.R. S.p.A. in Alta Roma S.c.p.A. al loro valore di iscrizione nell’ultimo Bilancio approvato, pari ad Euro 393.800,00;

Che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dello statuto di Alta Roma S.c.p.A., con nota del 31 dicembre 2009 Risorse – R.p.R. S.p.A. ha comunicato a tutti i soci di Alta Roma S.c.p.A. l’intenzione di trasferire le proprie azioni a Roma Capitale, chiedendone il preventivo consenso;

Che, con nota prot. n. 885 del 18 febbraio 2010, acquisita al protocollo n. RL/430 del Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale del 19 febbraio 2010, Risorse – R.p.R. S.p.A. ha significato che non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli altri soci entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento previsti dall’art. 7, comma 5, dello Statuto;

Che, pertanto, ai sensi del medesimo art. 7, comma 5, dello Statuto Sociale di Alta Roma S.c.p.A., il gradimento si intende concesso e Risorse – R.p.R. S.p.A. può trasferire le azioni;

Aumento del capitale sociale di Risorse – R.p.R. S.p.A. e di Roma Metropolitane S.r.l.

Che con l’atto n. 77/2010 il Consiglio Comunale ha deliberato la cessazione della esternalizzazione dei servizi a supporto della gestione del condono edilizio, della pianificazione e riqualificazione del territorio, della gestione dei procedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici e della informatizzazione dei dati edilizi o relativi agli strumenti urbanistici, disponendo che i connessi procedimenti istruttori fossero svolti dai competenti Uffici dell’Amministrazione;

Che con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale ha anche previsto l’affidamento a Risorse – R.p.R. S.p.A. dei servizi di supporto all’Amministrazione Capitolina nelle attività di cui al precedente capoverso, cui ha fatto seguito l’affidamento dei servizi di assistenza tecnico amministrativa a supporto della gestione del condono edilizio e dell’attività urbanistica mediante apposito contratto tra Roma Capitale e Risorse – R.p.R. S.p.A., di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 46 del 5 novembre 2010;

Che, in conformità alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 57 del 9 marzo 2011, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Risorse – R.p.R. S.p.A. del 10 marzo 2011 ha approvato il Bilancio d’esercizio 2010, chiuso con un risultato positivo pari ad Euro 169.228,00;

Che, a seguito delle perdite relative agli esercizi precedenti, pari a complessivi Euro 5.570.003,00, al 31 dicembre 2010 il capitale sociale risultava diminuito di oltre un terzo;

Che ai sensi dell’art. 2446 del codice civile l’Assemblea Ordinaria che ha approvato il Bilancio 2010 ha altresì deliberato la riduzione del capitale sociale a Euro 1.700.000,00 e la conseguente modifica statutaria;

Che il capitale sociale, come risultante dalla riduzione di cui al precedente capoverso, appare esiguo in considerazione, da un lato, della dimensione economico-patrimoniale della società conseguente all’affidamento delle attività correlate

alla gestione del condono e dell'attività urbanistica e, dall'altro, del valore della produzione previsto nella Relazione Previsionale Aziendale 2011, pari a circa 48 milioni di Euro;

Che, pertanto, l'attuale capitale sociale, pari ad Euro 1.700.000,00, appare insufficiente a garantire l'indispensabile supporto finanziario alle iniziative aziendali e risulta dunque opportuno provvedere nei limiti delle esistenti disponibilità finanziarie, alla ricapitalizzazione della società, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale per complessivi Euro 300.000,00;

Che l'aumento di capitale non soggiace al divieto, stabilito dall'art. 6, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, di effettuare aumenti di capitale a favore di società partecipate non quotate, che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi, essendosi chiuso il Bilancio di esercizio 2010 di Risorse – R.p.R. con un risultato positivo;

Che allo stato Roma Metropolitane S.r.l. presenta un capitale sociale di Euro 1.000.000,00 a fronte di valore della produzione pari al 31 dicembre 2010 a Euro 527.534.965,00;

Che, tenuto conto di quanto precede ed al fine di accrescere il prestigio e il credito della società, appare opportuno disporre un aumento di capitale;

Che, pertanto, si ritiene di procedere ad un aumento gratuito del capitale, realizzato imputando a capitale riserve disponibili fino ad un ammontare di Euro 1.500.000,00;

Modifiche dell'oggetto sociale di Roma Metropolitane S.r.l., Risorse – R.p.R. S.p.A. e Zètema Progetto Cultura S.r.l.; modifica della ragione sociale di Risorse – R.p.R. S.p.A.

Che, data la natura strumentale delle attività svolte da Roma Metropolitane S.r.l., la stessa, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, deve operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non può partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;

Che, pertanto, è necessario sopprimere l'art. 5, comma 2, del vigente Statuto di Roma Metropolitane S.r.l., in quanto non conforme ai limiti di cui al citato art. 13;

Che, per effetto della mancata sottoscrizione da parte della Provincia di Roma dell'aumento di capitale autorizzato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 53 del 23 ottobre 2008, Risorse – R.p.R. S.p.A. è società totalmente partecipata da Roma Capitale;

Che, pertanto, è opportuno ripristinare la ragione sociale previgente all'ingresso della Provincia di Roma nel capitale della società, prevedendo che la stessa sia ridenominata Risorse per Roma S.p.A.;

Che, per quanto sopra richiamato, Risorse – R.p.R. S.p.A. è società strumentale strettamente necessaria per il perseguimento della finalità istituzionale di sviluppo urbano e pianificazione territoriale e che, in tale ambito, può avere un importante ruolo di supporto all'Amministrazione Capitolina per l'attuazione del Piano Strategico di Sviluppo della città e delle correlate iniziative per la promozione socio-economica del territorio;

Che, a tal fine, si ritiene opportuno integrare lo statuto di Risorse – R.p.R. S.p.A., prevedendo che l'oggetto sociale comprenda anche l'assistenza tecnica all'Amministrazione Capitolina nelle attività di sviluppo urbano e marketing territoriale;

Che, coerentemente, si ritiene opportuno revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 2010, recante modifiche allo statuto societario della Servizi Azionista Roma S.r.l., in ragione dell'integrazione di cui al precedente capoverso;

Che, data la natura strumentale dell'attività svolta da Zètema Progetto Cultura S.r.l., ai sensi del più volte richiamato art. 13, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, la stessa non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati;

Che è quindi necessario escludere dall'oggetto sociale del vigente statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l. la possibilità di organizzare eventi per conto terzi, nonché la possibilità di svolgere attività di merchandising e in particolare la produzione e la commercializzazione di oggettistica, bigiotteria, ceramiche, foulard, magliette, cravatte, soprammobili, gadget, souvenir, produzioni in vetro e metallo, riproduzioni e quant'altro;

Revisione degli statuti delle società in house di Roma Capitale

Che, fermo restando quanto sopra, si ritiene opportuno rafforzare gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale sulle proprie società in house, con particolare riferimento ai rapporti informativi con il Consiglio di Amministrazione;

Che Roma Capitale partecipa al capitale delle seguenti società in house dotate di organo amministrativo collegiale:

1. AMA S.p.A.;
2. ATAC S.p.A.;
3. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;
4. Roma Metropolitane S.r.l.;
5. Risorse – R.p.R. S.p.A.;
6. Aequa Roma S.p.A. (già Roma Entrate S.p.A.);
7. Zètema Progetto Cultura S.r.l.;

Che i fattori che qualificano le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dell'Ente partecipante e affidante sulle società in house sono tra gli altri:

- a) il controllo del Bilancio;
- b) il controllo sulla qualità dell'Amministrazione;
- c) la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti;
- d) la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali;

Che gli strumenti mediante i quali viene garantito tale controllo da parte di Roma Capitale nei confronti delle proprie società in house si rinvergono primariamente negli statuti sociali, nonché in appositi atti d'indirizzo del socio;

Che, in particolare, al fine di consentire all'Amministrazione di esercitare in modo omogeneo e strutturato il controllo analogo, nonché la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina civilistica dei gruppi societari, gli attuali statuti delle società in house di Roma Capitale già dispongono, tra l'altro, che le stesse: (i) si dotino di un "Codice di Corporate Governance" e di un "Codice di Comportamento", regolanti tra l'altro i rapporti tra la società e l'ente pubblico controllante; (ii) predispongano e trasmettano annualmente a Roma Capitale una Relazione Previsionale Aziendale (RPA), contenente i piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali, nonché i piani di investimento di breve e lungo periodo; (iii) adottino un sistema di reporting gestionale da inviare all'ente controllante con cadenza trimestrale; (iv) subordinino a preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci e, dunque, dei competenti organi di Roma Capitale le principali decisioni a valenza strategica;

Che risulta necessario modificare gli attuali statuti delle società in house, allo scopo di introdurre più stringenti strumenti di esercizio del controllo analogo da parte di Roma Capitale;

Che, in particolare, sulla base dell'esperienza acquisita, nonché al fine di rafforzare il controllo preventivo sulla programmazione gestionale delle singole società in house, si ritiene opportuno che le stesse predispongano un piano gestionale annuale, per le attività operative annuali ed aggiornino annualmente il collegato piano industriale pluriennale;

Che è opportuno prevedere che tali piani sostituiscano la RPA prevista dagli attuali statuti societari, come definita – nei contenuti minimi – dall'Allegato C della deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 30 marzo 2005;

Che, pertanto, gli statuti delle società in house dovranno prevedere che l'organo di amministrazione della società predisponga e invii a Roma Capitale una proposta dei documenti programmatici di cui ai precedenti alinea, contenente le informazioni minime statutariamente previste;

Che gravi negligenze nel rispetto dei requisiti di completezza, trasparenza e tempestività nell'assolvimento dei citati obblighi informativi saranno considerate giusta causa di revoca degli amministratori;

Che, sempre al fine di rafforzare il flusso informativo verso il socio e i suoi poteri di controllo, è opportuno integrare la struttura organizzativa della società con una figura di garanzia dell'attendibilità e trasparenza delle informazioni contabili, mutuata dall'esperienza delle società quotate;

Che, in particolare, è opportuno che gli statuti delle società in house prevedano l'affidamento dell'incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e che tale incarico debba avere le seguenti caratteristiche:

- i. durata non inferiore a quella dell'organo amministrativo che lo ha conferito;
- ii. non remunerabilità;
- iii. possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e esperienza complessiva comprovabile di almeno tre anni in funzioni direttive nelle aree amministrazione, finanza e controllo di società pubbliche o private oppure iscrizione all'albo dei Revisori Legali dei Conti o all'ordine dei dottori commercialisti;

Che, inoltre, allo scopo di garantire al Consiglio di Amministrazione un ruolo centrale di controllo e coordinamento dell'operatività aziendale è necessario prevedere limiti precisi alla possibilità di delega di poteri, attraverso l'individuazione di un insieme coerente di materie in alcun modo delegabili a propri membri;

Che è infine necessario adeguare gli attuali statuti societari alle modifiche normative più recenti, tra l'altro con riferimento alla nuova disciplina della revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

Che, allo scopo di assicurare omogeneità e coerenza nelle modalità di amministrazione e governo delle diverse società in house del Gruppo Roma Capitale, si ritiene opportuno approvare gli statuti tipo allegati sub 2) e 3) al presente atto - di cui costituiscono parte integrante e sostanziale -, distinti tra società in house di servizio pubblico locale e società in house di servizi strumentali;

Che, pertanto i vigenti statuti delle società in house dotate di organo amministrativo collegiale in precedenza elencate dovranno essere adattati agli schemi tipo di cui al precedente capoverso;

Revisione degli Statuti delle società non in house e delle fondazioni di Roma Capitale

Che l'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il Collegio dei Revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti";

Che i vigenti Statuti delle società e aziende speciali di Roma Capitale, nonché i regolamenti di funzionamento delle istituzioni di Roma Capitale risultano già conformi a tali previsioni;

Che le disposizioni del citato art. 6, comma 5, si applicano anche alle fondazioni partecipate da Roma Capitale, richiedendo pertanto una coerente modifica delle

disposizioni statutarie che ne regolano la composizione degli organi di amministrazione e controllo;

Indirizzi per l'approvazione dei Contratti di Servizio delle società strumentali

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15 febbraio 2007 sono state approvate le "Linee guida per la predisposizione dei Contratti di Servizio tra il Comune di Roma e i soggetti erogatori di servizi pubblici";

Che, per espressa previsione del paragrafo 1 "Ambito di applicazione", le Linee guida di cui alla citata deliberazione n. 20/2007 "si applicano, indipendentemente dalle modalità di gestione adottata, ai servizi regolati dagli articoli 112 e seguenti del T.U.E.L." ovvero ai servizi pubblici locali;

Che, pertanto, la classificazione in precedenza operata, che distingue le società che svolgono servizi pubblici locali rispetto a quelle che svolgono attività strumentali nei confronti di Roma Capitale, renderebbe quest'ultime prive di un'apposita disciplina in ordine all'iter di approvazione dei Contratti di Servizio;

Che le finalità istituzionali delle società strumentali necessitano, per garantire i principi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, che i rapporti negoziali con Roma Capitale siano caratterizzati da una speditezza dell'iter procedimentale di approvazione dei medesimi pur rimanendo in linea con le competenze attribuite dalla normativa vigente agli Organi dell'Amministrazione;

Che pertanto, rispetto ai servizi strumentali affidati alle società di cui alla elencazione sub b) del precedente paragrafo "Valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244)", è opportuno prevedere che gli schemi degli atti negoziali stipulati tra Roma Capitale e i soggetti erogatori di detti servizi siano adottati dalla Giunta Capitolina in coerenza con gli indirizzi generali contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente approvati dall'Assemblea Capitolina;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 2002 è stata istituita l'Agenzia per il controllo e la qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma (di seguito, anche "l'Agenzia"), a seguito dello scioglimento dell'Autorità per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma di cui alla deliberazione consiliare istitutiva n. 114 del 14 giugno 1996;

Che sulla base dell'atto istitutivo di cui alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 2002, come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 del 2007, l'Agenzia svolge, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, importanti funzioni di verifica e monitoraggio della qualità dei Servizi Pubblici Locali, nonché di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti degli organi dell'Amministrazione Capitolina;

Che, a norma del vigente atto istitutivo, l'Agenzia espleta la propria attività di istituto limitatamente ai Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma;

Che, tenuto conto delle professionalità e delle competenze presenti nell'ambito dell'Agenzia, è opportuno valorizzare il ruolo della medesima rispetto alle funzioni di monitoraggio del livello di raggiungimento degli obiettivi contrattuali e del grado di soddisfazione dell'utenza, estendendo tale attività, in quanto compatibile, ai servizi affidati alle società strumentali, e, a tal fine, previa idonea istruttoria, sarà ridefinito con successivo provvedimento, il sistema di relazioni tra l'Agenzia medesima, Roma Capitale e le società partecipate;

Atteso che in data 13 luglio 2011 il Dirigente del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Turicchi”;

Atteso che in data 13 luglio 2011 il Dirigente dalla U.O. Società e Enti Strumentali del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Del Pozzo”;

Atteso che in data 13 luglio 2011 il Dirigente dalla U.O. Coordinamento delle attività di supporto alle scelte strategiche sulle partecipazioni del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Formica”;

Preso atto che, in data 13 luglio 2011, il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Turicchi”;

Che in data 15 luglio 2011 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C.A. Pagliarulo”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la I Commissione, nella seduta del 23 novembre 2011, ha espresso parere favorevole all’unanimità;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

tutto ciò premesso e considerato delibera:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il mantenimento della partecipazione di Roma Capitale nelle seguenti società non quotate di servizio pubblico locale:

- ACEA ATO2 S.p.A.;
 - AMA S.p.A.;
 - ATAC S.p.A.;
 - Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A.;
 - Centro Ingrosso Fiori S.p.A.;
 - Eur S.p.A.;
 - Investimenti S.p.A.;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il mantenimento della partecipazione di Roma Capitale nelle seguenti società non quotate di servizi strumentali, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:
 - Aequa Roma S.p.A.;
 - Risorse – R.p.R. S.p.A.;
 - Roma Metropolitane S.r.l.;
 - Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;
 - Servizi Azionista Roma S.r.l.;
 - Zètema Progetto Cultura S.r.l.;
 3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'acquisizione diretta da parte di Roma Capitale della partecipazione attualmente detenuta da Risorse – R.p.R. S.p.A. nel capitale sociale di Alta Roma S.c.p.A., ad un prezzo corrispondente al suo valore di iscrizione nel Bilancio 2010 di Risorse – R.p.R. S.p.A., pari ad Euro 393.800,00, nonché di approvare le conseguenti modifiche allo statuto di Alta Roma S.c.p.A.;
 4. di autorizzare la dismissione della partecipazione di Roma Capitale in Aeroporti di Roma S.p.A. in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale. Fermo restando il rispetto dei vigenti vincoli, anche statuari, alla circolazione delle azioni, la dismissione dovrà avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica;
 5. di rinviare ogni deliberazione in ordine alla partecipazione capitolina in Centrale del Latte S.p.A. una volta definita la partecipazione azionaria di Roma Capitale;
 6. di autorizzare la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Risorse – R.p.R. S.p.A. per Euro 300.000,00 e le conseguenti modifiche statutarie;
 7. di autorizzare l'aumento gratuito del capitale sociale di Roma Metropolitane S.r.l. per complessivi Euro 1.500.000,00 mediante imputazione a capitale di riserve disponibili e le conseguenti modifiche statutarie;
 8. di autorizzare la modifica dello Statuto Sociale di Risorse – R.p.R. S.p.A. cambiando la ragione sociale da “Risorse – R.p.R. S.p.A.” in “Risorse per Roma S.p.A.”, nonché integrando l'oggetto sociale con l'inserimento all'art. 4, comma 1, lettera a) dopo la parola “gestione” la parola “presidio” e, dopo la lettera e), della seguente espressione “f. promozione e sostegno allo sviluppo urbano territoriale ed economico locale, anche mediante la predisposizione di studi, ricerche, progetti di fattibilità, partecipazione a programmi comunitari, e quant'altro occorrente alla realizzazione dell'oggetto sociale”;
 9. di autorizzare la soppressione dell'art. 5 (Oggetto), comma 2, dello Statuto Sociale di Roma Metropolitane S.r.l.;

10. di autorizzare la modifica dell'oggetto sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l., prevedendo la soppressione nel testo dell'art. 5 (Oggetto), comma 2, lettera g), primo rigo, dopo la parola "organizzare" delle parole "anche per conto terzi", nonché la soppressione dell'intera lettera h) del medesimo comma 2 dell'art. 5 (Oggetto);
11. di autorizzare il rappresentante di Roma Capitale a votare nelle rispettive assemblee societarie in conformità a quanto deliberato nei precedenti punti nn. 6, 7, 8, 9 e 10;
12. di approvare gli statuti tipo delle società in house allegati sub 2) e 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
13. di autorizzare il rappresentante di Roma Capitale a votare favorevolmente in ordine alle revisioni dei vigenti statuti delle società in house elencate in premessa, predisposte dai competenti uffici in conformità con gli statuti tipo di cui al punto n. 12 e con le eventuali modifiche strettamente necessarie eventualmente richieste in sede notarile;
14. di richiedere alle fondazioni partecipate da Roma Capitale l'adozione di tutte le modifiche dei vigenti statuti che risultino necessarie per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, autorizzando sin d'ora il rappresentante di Roma Capitale a votare favorevolmente nei rispettivi organi deliberativi delle fondazioni stesse in ordine a tali modifiche;
15. di stabilire che, per le società affidatarie di servizi strumentali di cui al precedente n. 2, gli schemi degli atti negoziali tra dette società e Roma Capitale siano adottati dalla Giunta Capitolina in coerenza con gli indirizzi generali contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente approvati dall'Assemblea Capitolina;
16. di formulare apposito indirizzo affinché i competenti Uffici intraprendano ogni attività istruttoria ai fini della predisposizione di un atto deliberativo che individui, nei limiti della disciplina in materia di riservatezza, le informazioni minime che debbono essere oggetto di pubblicazione e costante aggiornamento sul sito web delle società in house di Roma Capitale, nonché la tempistica di aggiornamento delle suddette informazioni.

La spesa complessiva, pari ad Euro 693.800,00, grava sull'annualità 2011 del Piano degli investimenti 2011-2013 quale partecipazione azionaria sul sottoconto U 2 08 del centro di costo ICG.

ALLEGATO 1

**RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON
QUOTATE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27 E
SEGUENTI, LEGGE N. 244/2007**

INDICE

<i>Introduzione</i>	3
A. SOCIETA' DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (SERVIZI DI INTERESSE GENERALE)	4
<i>Acea ATO 2 S.p.A.</i>	5
<i>AMA S.p.A.</i>	6
<i>ATAC S.p.A.</i>	8
<i>Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A.</i>	10
<i>Centro Ingrosso Fiori S.p.A.</i>	11
<i>Investimenti S.p.A.</i>	13
<i>EUR S.p.A.</i>	15
B. SOCIETA' DI SERVIZI STRUMENTALI STRETTAMENTE NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE	16
<i>Risorse – R.p.R. S.p.A.</i>	17
<i>Aequa Roma S.p.A. (già Roma Entrate S.p.A.)</i>	18
<i>Roma Metropolitane S.r.l.</i>	21
<i>Servizi Azionista Roma S.r.l.</i>	23
<i>Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.</i>	24
<i>Zètema Progetto Cultura S.r.l.</i>	26
C. ALTRE SOCIETA'	28
<i>Aeroporti di Roma S.p.A.</i>	29
<i>Centrale del Latte S.p.A.</i>	30

Introduzione

Il presente documento contiene una ricognizione delle attuali partecipazioni di Roma Capitale in società non quotate, distinguendo le stesse - in funzione delle attività principali previste dai rispettivi oggetti sociali - in:

- a) società di servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (di seguito anche "***TUEL***");
- b) società strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale;
- c) altre società, quale categoria residuale rispetto alle precedenti *sub a)* e *b)*.

***A. SOCIETA' DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
(SERVIZI DI INTERESSE GENERALE)***

Acea ATO 2 S.p.A.

Quota di partecipazione Roma Capitale	3,5369%
<i>Altri soci</i>	
ACEA S.p.A.	96,4628%
110 Comuni dell'ATO2-Lazio e Provincia di Roma	0,0003%

Oggetto Sociale

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Con riferimento a quanto sopra la società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di:

- ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati;
- protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- promozione di iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e per l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti alle attività di propria competenza;
- ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

Tutte le suddette attività potranno essere attuate anche in partecipazioni con altri enti o società.

Per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi sociali, la società potrà inoltre, purché non in via prevalente rispetto alle altre attività, e comunque nel rispetto delle leggi vigenti:

- assumere partecipazioni, dirette e indirette, in società o imprese, italiane o estere, che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esse connesse, complementari o analoghe, peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico;
- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, industriali ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale o che consentano una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate.

Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, la raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché le attività esclusivamente riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive disposizioni modificative ed integrative) ed al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive disposizioni modificative ed integrative).

La società potrà inoltre gestire ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, previo il consenso della Provincia e del Comune già titolare, altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi dall'intero ATO2 Lazio.

Attività principale: servizio idrico integrato.

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento: ACEA ATO2 S.p.A. svolge un servizio pubblico locale a rilevanza economica.

AMA S.p.A.

Quota di partecipazione Roma Capitale	100%
---------------------------------------	------

Oggetto Sociale

1. La società ha per scopo lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere per conto del Comune di Roma. In particolare la società:

- gestisce l'intero ciclo integrato dei rifiuti e dall'ambiente così come identificati dalla vigente normativa;
- provvede all'acquisizione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione in ogni sua fase di impianti industriali di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché alla gestione di tutte le attività di raccolta differenziata, di recupero, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, ad ogni possibile iniziativa di carattere industriale e/o commerciale inerente a tale gestione, incluso l'autotrasporto merci conto terzi e tutte le attività di autoriparazione;
- provvede all'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ed antilarvali, i trattamenti antiparassitari del verde, pulizia dei mercati e potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche; la cancellazione delle scritte murarie e decoro urbano; gli interventi di protezione civile ambientale e antincendio; la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agroindustriale o derivanti dalla cura del verde pubblico);
- promuove azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'igiene urbana e della gestione dei rifiuti;
- promuove azioni di prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in collaborazione e secondo gli indirizzi dell'Amministrazione pubblica competente territorialmente;
- provvede alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, della lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri;
- può procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopraindicati;
- può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

2. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente dalla sua attività per conto del Comune di Roma, nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ. e nel rispetto del successivo art. 15, la società può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, mediante la costituzione di società o la partecipazione a società di capitali controllate o collegate, o la partecipazione anche di minoranza in società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.

3. La società può altresì coordinarsi e associarsi con altre Aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

4. La società può svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12

febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al R.D. 22 aprile 1940 n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società avente requisiti diversi da quelli dalla presente società.

5. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

6. La società assicura agli utenti e ai cittadini la partecipazione e le informazioni inerenti i servizi gestiti.

Attività principale: servizio di igiene urbana e attività ad esso connesse, quali raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; servizi cimiteriali.

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento: AMA S.p.A. svolge attività di servizio pubblico locale a rilevanza economica.

ATAC S.p.A.

Quota di partecipazione Roma Capitale	100%
---------------------------------------	------

Oggetto sociale

1. La società svolge per il Comune di Roma attività di:
 - a) progettazione di reti e di sistemi di mobilità;
 - b) progettazione, realizzazione e gestione di linee di trasporto in sede propria, riservata o promiscua, metroferroviarie, tramviarie e filoviarie;
 - c) gestione operativa, anche in forma indiretta, del servizio di trasporto pubblico di persone secondo la normativa di legge e secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale;
 - d) gestione unitaria del sistema tariffario integrato;
 - e) svolgimento di qualsiasi servizio ed attività funzionale, in qualsiasi modo correlata, connessa, complementare o affine al servizio di trasporto pubblico di persone, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. progettazione, realizzazione e gestione di stazioni metro-ferroviarie, autostazioni, impianti e di parcheggi;
 - b. valorizzazione e commercializzazione di aree, impianti e mezzi, anche mediante acquisizione di partnership;
 - c. progettazione, realizzazione, utilizzazione e commercializzazione di sistemi informativi per la mobilità anche mediante l'uso di tecnologie legate alla telefonia mobile;
 - d. gestione dei sistemi di *ticketing* anche mediante affidamento a terzi;
 - e. gestione del servizio di vigilanza delle corsie e delle fermate riservate al trasporto pubblico;
 - f. gestione delle attività antievasione ed antielusione tariffaria;
 - g. gestione della sosta e delle attività complementari e strumentali alla regolazione della mobilità.
2. La società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante delle attività di cui al comma precedente per conto del socio Comune di Roma.
3. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto del Comune di Roma, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. e nel rispetto del successivo art. 15, la società può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, mediante la costituzione di società o la partecipazione a società di capitali controllate o collegate, o la partecipazione anche di minoranza di società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.
4. La società promuove iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico.
5. La società può altresì coordinarsi e associarsi con altre Aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.
6. La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al R.D. 22 aprile 1940 n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e l'attività di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società avente requisiti diversi da quelli della presente società.

7. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
8. La società assicura agli utenti e ai cittadini la partecipazione e le informazioni inerenti i servizi gestiti, individuando le forme di opportuna partecipazione dei cittadini.

Attività principale: servizio di trasporto pubblico locale

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento: ATAC S.p.A. svolge attività di servizio pubblico locale a rilevanza economica.

Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A.

Quota di partecipazione Roma Capitale	31%
<i>Altri soci</i>	
Camera di Commercio di Roma	34,05%
Regione Lazio	20,00%
Provincia di Roma	3,09%
Capitalia S.p.A.	2,79%
B.N.L. Partecipazioni S.p.A.	2,79%
Banca Antoniana Popolare Veneta	2,79%
ACEA S.p.A.	1,63%
Romamercato '87 S.c.p.A.	1,22%
Costruttori Romani Riuniti Grandi Opere S.p.A.	0,40%
Gestioni Immobiliari Commerciali S.r.l.	0,24%

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la promozione la costruzione e la gestione sia diretta che indiretta dei mercati ortofrutticolo ed ittico all'ingrosso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, nonché di altri mercati Agro-Alimentari all'ingrosso comprese le necessarie strutture di trasformazione condizionamento e conservazione.

Tra l'altro la società potrà:

- a) effettuare gli studi di fattibilità, i progetti generali ed esecutivi;
- b) acquisire aree in qualsiasi forma;
- c) realizzare la costruzione od assumere in locazione anche finanziaria fabbricati infrastrutture e impianti nonché acquisire in qualsiasi forma i beni mobili necessari o utili alla funzionalità dei mercati;
- d) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utili al raggiungimento dello scopo consortile, ivi comprese operazioni finanziarie, escluse le concessioni di credito mobiliari, immobiliari e di garanzia di qualsiasi tipo, stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali ed estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti mutui ed ogni operazione di finanziamento, assicurazione.

La Società potrà altresì - anche in consociazione con organismi pubblici, regionali, provinciali e comunali, nonché con privati e/o Associazioni di loro espressione - assumere o promuovere o partecipare ad iniziative volte allo sviluppo e alla internalizzazione dell'economia romana e laziale.

Attività principale: promozione, costruzione e gestione dei mercati ortofrutticoli ed ittici all'ingrosso della città di Roma

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento: la gestione di mercati e fiere attrezzate rientra tra i servizi pubblici locali a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983, anche in considerazione della loro importanza primaria come strutture di supporto alle attività di commercializzazione e per la garanzia di approvvigionamento dei prodotti territoriali. In tal senso, la partecipazione di Roma Capitale nella società Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. risponde alla finalità strategica di contribuzione allo sviluppo delle comunità locali, conformemente alla definizione di servizio pubblico locale di cui all'art. 112 del TUEL.

Centro Ingrosso Fiori S.p.A.

Quota di partecipazione Roma Capitale	20% (*)
<i>Altri soci</i>	
Camera di Commercio di Roma	80% (*)

(*) dati aggiornati all'11 febbraio 2011

Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto la realizzazione e la promozione del Centro Ingrosso Fiori di Roma, di rilevanza e di interesse nazionale.

In particolare la Società ha come scopo ed oggetto:

- a) la garanzia della distribuzione dei prodotti nel migliore stato di freschezza, di conservazione e di condizioni igienico-sanitarie;
- b) la garanzia della trasparente ed equilibrata formazione dei prezzi, attraverso l'eliminazione delle cause di alterazione dei poteri contrattuali fra le varie categorie di operatori del settore, anche attraverso l'organizzazione di mercati con vendite all'asta;
- c) la concentrazione e la razionalizzazione del sistema distributivo all'ingrosso dei fiori laziale, nazionale ed estero;
- d) la valorizzazione e la promozione dei prodotti locali trattati nei mercati, gestiti attraverso la partecipazione a fiere, manifestazioni, gare ed appalti, sia in Italia che all'estero, la gestione di marchi di origine e qualità, le azioni di pubblicità, comunicazione e promozione commerciale, il controllo e la certificazione di qualità dei programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica anche sul confezionamento dei prodotti, le ricerche, le analisi di mercato e gli appositi studi di fattibilità;
- e) la realizzazione all'interno del mercato o all'esterno dello stesso, di strutture volte a favorire l'erogazione dei servizi fondamentali per agevolare l'attività degli operatori commerciali, specialmente quelli bancari, postali ed informativi;
- f) l'informazione e la tutela dei consumatori finali;
- g) la predisposizione di studi di fattibilità di verifiche di impatto ambientale, di progetti generali ed esecutivi di strutture;
- h) l'acquisizione di eventuali ulteriori aree da utilizzare per il perseguimento degli scopi sociali effettuando gli allacciamenti, la viabilità e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- i) l'acquisizione di attrezzature e di beni mobili, anche registrati, necessari o utili alla funzionalità del mercato.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre:

- collaborare e partecipare a Consorzi o Società nazionali ed esteri aventi finalità analoghe o complementari alle proprie;
- organizzare, realizzare, affidare ad altri in gestione e/o gestire direttamente, anche in compartecipazione, ogni servizio che possa favorire la migliore conduzione economica ed amministrativa del Centro Ingrosso Fiori;
- svolgere direttamente o con affidamento a terzi programmi di ricerca tecnologica e di sperimentazione tecnica;
- estendere i propri servizi, anche al di fuori del Centro Ingrosso Fiori, al fine di una più razionale utilizzazione delle attrezzature e degli impianti;
- compiere qualsiasi altra operazione che l'Organo di Amministrazione riterrà utile ed opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali, di natura mobiliare, immobiliare e commerciale nonché finanziaria e di garanzia di qualsiasi tipo, anche nei confronti di

banche o di istituti di credito, il tutto in via strumentale rispetto all'oggetto sociale e nel pieno rispetto dell'ordinamento vigente.

Attività principale: realizzazione, gestione e promozione mercato all'ingrosso dei fiori

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento: la gestione di mercati e fiere attrezzate rientra tra i servizi pubblici locali a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983. Il mercato floricolo costituisce un servizio pubblico, finalizzato allo sviluppo economico locale e al potenziamento della grande distribuzione commerciale; risponde, tra l'altro, alle richieste della collettività e degli operatori economici del settore florovivaistico, nonché all'interesse pubblico al miglioramento della qualità dei servizi e delle infrastrutture, alla corretta applicazione delle norme di commercializzazione ed alla trasparenza dei prezzi. In tal senso, la partecipazione di Roma Capitale nella società Centro Ingrosso Fiori S.p.A. risponde alla finalità strategica di contribuzione allo sviluppo delle comunità locali, conformemente alla definizione di servizio pubblico locale di cui all'art. 112 del TUEL.

Investimenti S.p.A.

Quota di partecipazione Roma Capitale	22,565%
<i>Altri soci</i>	
Camera di Commercio di Roma	57,007%
Regione Lazio	10,161%
Sviluppo Lazio	10,161%
UPAR	0,003%
Provincia di Roma	0,068%
Azienda Promozione Turistica Roma	0,027%
Unione industriali di Roma	0,007%

Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico – espositivo, congressuale e di servizi per la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi.

In particolare:

- a) gestisce il quartiere fieristico-espositivo e congressuale di Roma sia attraverso l'organizzazione diretta o indiretta di manifestazioni fieristiche, sia attraverso la concessione di spazi e servizi a Società ed Enti che organizzano manifestazioni fieristico-espositive e congressuali. Può, inoltre, organizzare e realizzare manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero per realizzare una maggiore integrazione tra il sistema fieristico laziale ed altre manifestazioni;
- b) può realizzare o comunque gestire altre strutture con funzione fieristica, nel territorio di Roma, può proporre inoltre sul mercato l'area ed i servizi del quartiere fieristico per ogni opportunità coerente con gli scopi istituzionali e di interesse generale, quali concorsi, *conventions*, seminari, assemblee o altro;
- c) può coordinare su delega dell'Ente Regione l'attività fieristica di altre strutture espositive dislocate sul territorio regionale;
- d) organizza e gestisce progetti di promozione, pubblicità sui mercati nazionali ed esteri a favore delle imprese, nonché strutture e servizi finalizzati alla promozione del turismo;
- e) realizza, nel quadro del progetto generale di ristrutturazione dell'intero quartiere fieristico di Roma, un Palazzo degli Affari nel quale saranno ubicate Borse, Sale di contrattazione, Uffici e Centri specializzati per la prestazione di informazioni e servizi avanzati per la commercializzazione di altre strutture con analoghe finalità.

Nell'ambito delle finalità di cui ai punti precedenti, particolare evidenza sarà data alla valorizzazione delle produzioni di Roma e del Lazio.

Per raggiungere gli scopi sociali, la Società potrà effettuare operazioni di carattere mobiliare ed immobiliare, contrarre mutui ed assumere partecipazioni in Società di capitali italiane ed estere aventi scopi simili, nonché effettuare ogni altra iniziativa di carattere finanziario, ad esclusione dell'attività di raccolta pubblica del risparmio e di tutte le attività di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 385/93.

Attività principale: gestione del sistema fieristico-espositivo-congressuale

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento: la gestione del sistema fieristico-espositivo e congressuale rientra tra i servizi pubblici elencati nel D.M. 31 dicembre 1983, in quanto garantisce il miglioramento e il potenziamento dell'organizzazione e della gestione delle manifestazioni espositive e delle attività ad esse connesse, con particolare riguardo alla valorizzazione delle produzioni locali. In tal senso,

la partecipazione di Roma Capitale nella società Investimenti S.p.A. risponde alla finalità strategica di contribuzione allo sviluppo delle comunità locali, conformemente alla definizione di servizio pubblico locale di cui all'art. 112 del TUEL.

EUR S.p.A.

Quota di partecipazione Roma Capitale	10%
<i>Altri soci</i>	
Ministero dell'Economia e delle Finanze	90%

Oggetto Sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- i. la gestione del complesso di beni di cui è titolare, al fine di massimizzarne la redditività nel rispetto comunque del particolare valore storico e artistico dei singoli beni. Nell'ambito di tali attività è compresa l'utilizzazione dei beni immobili per la promozione ovvero per l'organizzazione di iniziative nel campo congressuale, espositivo ed artistico, sportivo e ricreativo;
- ii. la gestione coordinata e integrata di servizi nell'ambito di convenzioni stipulate con il Comune di Roma ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304;
- iii. la prestazione a favore delle società partecipate di servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie;
- iv. la valorizzazione del complesso di beni di cui è titolare, anche attraverso l'attività di costruzione ed alienazione di singoli beni e successivo reinvestimento.

La società può inoltre svolgere attività di gestione, valorizzazione ed alienazione di beni immobili di proprietà di soggetti terzi, sia pubblici che privati.

In via strumentale, cioè per la migliore realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle attività di cui sopra, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili, inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire ovvero in fondi immobiliari.

Attività principale: gestione e valorizzazione del patrimonio del quartiere EUR della città di Roma.

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento: la gestione del patrimonio immobiliare e culturale del quartiere EUR di Roma favorisce lo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio romano, funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 13 del TUEL. In tal senso, la partecipazione di Roma Capitale nella società EUR S.p.A. risponde alla finalità strategica di contribuzione allo sviluppo delle comunità locali, conformemente alla definizione di servizio pubblico locale di cui all'art. 112 del TUEL. Ciò, anche con riferimento alle attività di natura artistico-culturale espressamente attribuite ad EUR S.p.A. dall'art. 3 del D.Lgs. n. 304 del 1999, nonché alle attività di gestione di beni e servizi in forza di convenzioni con il Comune di Roma, la cui stipula è espressamente autorizzata dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 304 del 1999.

***B. SOCIETA' DI SERVIZI STRUMENTALI
STRETTAMENTE NECESSARI PER IL
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'
ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE***

Risorse – R.p.R. S.p.A.

Quota di partecipazione Roma Capitale	100%
---------------------------------------	------

Oggetto sociale

1. La Società, nel rispetto delle prescrizioni di legge, ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività e servizi strumentali concernenti l'assistenza ed il supporto all'Amministrazione Comunale nelle seguenti materie:

- a) recupero, valorizzazione, trasformazione, alienazione e gestione di aree e di beni patrimoniali;
- b) recupero, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato di aree e comparti della Città di Roma;
- c) redazione di studi di fattibilità, progetti per la gestione, valorizzazione e compravendita di beni immobiliari e per la valutazione di mercato dei canoni delle concessioni o locazioni attive e passive;
- d) progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità tecnici, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, cessione e trasferimento di tecnologie;
- e) predisposizione di studi e progetti urbanistici e di pianificazione urbana e territoriale;

2. La Società potrà altresì svolgere ogni attività tecnico-amministrativa complementare, accessoria o strumentale a quelle elencate nel comma 1, necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali del Comune di Roma.

Attività principale: acquisizione, recupero ed alienazione di aree e beni patrimoniali della città di Roma e accertamento e riscossione del condono edilizio.

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento della partecipazione: Risorse - R.p.R. S.p.A. offre all'Amministrazione capitolina servizi strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006 (vedi parere richiesto dal Comune di Roma all'AGCM ai sensi dell'art. 22 della L. n. 287 del 1990, rif. S1025, prot. AGCM n. 0025907 del 2 aprile 2009).

Strettamente necessaria per il perseguimento della seguente finalità istituzionale: sviluppo urbano e pianificazione territoriale.

Aequa Roma S.p.A. (già Roma Entrate S.p.A.)

Quota di partecipazione Roma Capitale	100%
---------------------------------------	------

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale di Roma Capitale.

1-bis. Nel rispetto del principio di esclusività previsto nel I comma dell' art. 1, la Società potrà altresì espletare ogni adempimento amministrativo di carattere accessorio ovvero complementare alle attività di accertamento, riscossione e liquidazione di entrate tributarie ed extra-tributarie, di cui al precedente comma, ancorché non direttamente gestite.

2. Ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nell'ambito delle suddette attività, la Società, in particolare, può:

- gestire, mantenere e sviluppare il software applicativo a supporto delle funzioni svolte dagli uffici responsabili delle entrate di Roma Capitale, in coerenza con l'evolversi delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione (ICT) e secondo strategie delineate nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione di Roma Capitale; gestire e sviluppare l'infrastruttura di rete necessaria al funzionamento del Sistema Informativo; sviluppare ed utilizzare i sistemi informatici fondati sull'accesso ai dati catastali ovvero su altre informazioni georeferenziate;
- allestire l'Anagrafe tributaria di Roma Capitale, quale base dati unitaria delle posizioni rilevanti ai fini della gestione delle entrate di Roma Capitale e implementare le informazioni trattate dai sistemi informativi a supporto delle entrate, attraverso le attività di digitazione di atti relativi alle singole entrate, aggiornamento massivo, bonifica di informazioni errate e incongrue, manutenzione delle basi dati in relazione alle attività di gestione svolte dalla società, oppure in capo agli uffici responsabili delle entrate;
- acquisire basi dati e di informazioni strutturate da sistemi esterni, eventualmente interconnessi con il Sistema Informativo, nell'ambito dei rapporti istituzionali di Roma Capitale con amministrazioni pubbliche ed aziende erogatrici di servizi e nel quadro delle leggi vigenti in materia di circolazione delle informazioni e di riservatezza dei dati personali ai fini della gestione delle entrate;
- assistere i cittadini nell'assolvimento degli adempimenti connessi al calcolo delle somme dovute, in via ordinaria o a seguito di ravvedimento o sollecitazione al pagamento, e all'individuazione dell'esistenza dei requisiti di agevolazione o esenzione; ricevere il pubblico presso sportelli fisici; fornire servizi di assistenza informativa e di disbrigo di pratiche a distanza attraverso canali telematici; fornire servizi agli intermediari fiscali per la facilitazione degli adempimenti ad essi demandati dai cittadini in materia di entrate di Roma Capitale; analizzare, studiare e svolgere attività di ricerca sulla consistenza e la dinamica evolutiva dei fenomeni di evasione tributaria e patrimoniale, anche a supporto della formazione delle decisioni dell'Amministrazione di Roma Capitale in materia di lotta all'evasione;
- gestire la riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, anche attraverso la cura dei rapporti di servizio e le convenzioni a supporto della riscossione intercorrenti tra Roma Capitale e le amministrazioni, gli enti pubblici e i soggetti privati, fornitori di servizi connessi alla riscossione;
- analizzare, studiare ed elaborare proposte di sviluppo dei sistemi di riscossione tradizionali ed innovativi in coerenza con l'attuazione degli indirizzi di Roma Capitale in

materia di semplificazione e innovazione della riscossione e di attivazione della riscossione diretta delle entrate di Roma Capitale;

- assicurare la rendicontazione unitaria dei pagamenti, ai fini della diffusa disponibilità delle informazioni sui flussi di cassa relativi alle entrate Roma Capitale e della loro corretta imputazione nel bilancio di Roma Capitale, attraverso appositi moduli del Sistema Informativo;
- elaborare le informazioni rilevanti ai fini dell'effettuazione dei controlli necessari per la verifica del corretto assolvimento degli adempimenti connessi al prelievo tributario e patrimoniale; applicare gli istituti di recupero dell'evasione previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, per ciascun tipo di entrata oggetto di affidamento, privilegiando i dispositivi di incentivazione alla regolarizzazione spontanea e di deflazione del rischio di contenzioso tributario e amministrativo; allestire il sistema di supporto ai controlli massivi delle autocertificazioni con rilievo tributario e patrimoniale, nell'ambito del sistema di controllo preventivo e consuntivo di Roma Capitale, anche con riferimento ai servizi sui quali viene applicato un sistema di tariffazione basato sull'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); assicurare il supporto tecnico-operativo all'emanazione degli atti di sollecito, invito, liquidazione ed accertamento ed iscrizione a ruolo delle entrate tributarie e patrimoniali di Roma Capitale;
- effettuare attività di assistenza tecnica agli organi preposti alla formulazione delle previsioni e delle rendicontazioni delle entrate, nonché finalizzate al disegno e progettazione di nuove forme di prelievo fiscale e tariffario o alla revisione dei dispositivi vigenti;
- effettuare le attività di supporto tecnico e la cooperazione amministrativa in materia di entrate, derivanti:
 - a) da obblighi, accordi o convenzioni di collaborazione intercorrenti tra Roma Capitale ed altre amministrazioni pubbliche;
 - b) dalla partecipazione di Roma Capitale a progetti di partnership internazionale, di aiuto allo sviluppo e per l'utilizzo di finanziamenti dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;
- cooperare con altri enti e amministrazioni pubbliche in materia di acquisizione e fornitura di informazioni, di progettazione e analisi sui fenomeni di evasione tributaria e patrimoniale, e sui temi di organizzazione, formazione, sviluppo di processi di lavoro attinenti ai servizi alla Società delegati.

3. La Società può altresì gestire servizi analoghi a quelli di cui ai precedenti punti in favore di società del "gruppo Roma Capitale".

4. La Società può, in particolare, provvedere ad assicurare l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

5. La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado nei limiti della normativa vigente.

6. E' fatto divieto alla Società di effettuare qualsivoglia attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.

Attività principale: servizi inerenti alle attività di accertamento dei tributi e di altre entrate comunali, nonché delle entrate relative ai servizi di igiene ambientale.

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento della partecipazione: Aequa Roma S.p.A. offre all'Amministrazione capitolina servizi strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006 (*per attività di gestione dei tributi ed altre entrate comunali: vedi parere AGCM AS580, bollettino n. 34 del 2009; parere AGCM AS628, bollettino n. 42 del 2009; parere AGCM AS707,*

bollettino n. 25 del 2010; *per attività di gestione entrate per servizi di igiene urbana*: vedi parere AGCM AS596, bollettino n. 35 del 2009; parere AGCM AS606, bollettino n. 36 del 2009).

Strettamente necessaria per il perseguimento della seguente finalità istituzionale: accertamento, controllo e contrasto all'evasione delle entrate tributarie ed extra-tributarie, anche alla luce delle nuove possibilità previste dal D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, in materia di compartecipazione dei Comuni all'accertamento tributario e contributivo.

Roma Metropolitane S.r.l.

Quota di partecipazione Roma Capitale	100%
---------------------------------------	------

Oggetto sociale

1. La Società è emanazione organica del Comune di Roma ed ha per oggetto lo svolgimento, regolato per i rapporti con l'Ente proprietario da apposite Convenzioni e/o contratti e/o disciplinari in genere, di tutte le funzioni, comprese a titolo meramente esemplificativo quella di progettista, autorità espropriante, stazione appaltante, responsabile del procedimento, alta sorveglianza o direzione dei lavori, connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento di tutte le linee metropolitane della Città di Roma; dei corridoi della mobilità in generale e in particolare dei corridoi Eur-Tor de' Cenci, Laurentino-Tor Pagnotta-Trigoria e Anagnina-Tor Vergata; dei sistemi innovativi di trasporto, inclusi i trasporti a fune, nonché di ogni altro intervento concernente il trasporto pubblico in sede propria da realizzarsi nella Città di Roma e delle relative opere connesse e/o complementari.

2. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto del Socio Comune di Roma, la società può svolgere le sue attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, mediante la costituzione di società o la partecipazione anche di minoranza in società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.

3. Le attività dovranno essere svolte, ove occorra, attraverso personale munito dei requisiti di iscrizione negli appositi albi professionali previsti per legge e, a titolo meramente esemplificativo, possono consistere in:

- a) progettazione e realizzazione di tutte le opere e di tutti gli impianti;
 - b) ricerca, consulenza e studio;
 - c) attività di stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - d) responsabile unico del procedimento e direzione lavori;
 - e) assistenza in tutte le fasi del processo realizzativo delle opere.
4. In particolare la Società può:
- svolgere i compiti e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore Lavori a mezzo di proprio personale in possesso dei requisiti normativamente prescritti;
 - svolgere le attività di stazione appaltante e le funzioni di Responsabile del procedimento di gara;
 - svolgere, attraverso l'Amministratore Delegato o personale dipendente dallo stesso individuato, le funzioni di Presidenza delle Commissioni aggiudicatrici, nel contempo fornendo l'assistenza tecnica, amministrativa, logistica ai restanti membri nominati;
 - predisporre la documentazione di gara e tutti gli atti connessi e prescritti;
 - redigere e stipulare i contratti con gli aggiudicatari definitivi delle procedure di gara esperite;
 - eseguire tutte le attività necessarie alla consegna e all'avvio dei lavori;
 - predisporre tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento, alla prosecuzione ed all'ultimazione dei lavori, procedendo per conto del Comune di Roma, all'applicazione delle penali, alla risoluzione e all'eventuale proroga del contratto e a quant'altro connesso alla sollecita, corretta e completa esecuzione delle opere;
 - predisporre le varianti progettuali in corso d'opera;
 - attivare il procedimento di definizione bonaria delle riserve ex art. 31 bis della legge n. 109/94;
 - gestire, secondo gli indirizzi formulati dai competenti organi del Comune di Roma, il contenzioso rinveniente dai lavori, servizi o forniture appaltate.

- svolgere l'attività di ispezione sulla progettazione e/o esecuzione delle opere nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica da esercitarsi secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e nel rispetto delle esigenze di indipendenza ed imparzialità proprie dell'attività ispettiva stessa.

5. La Società potrà poi compiere, non nei confronti del pubblico, in attuazione delle decisioni, delle direttive e/o degli indirizzi impartiti dagli organi competenti del Comune di Roma, ogni attività strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, immobiliare e mobiliare, ad eccezione per quest'ultima, dell'intermediazione dei valori mobiliari, così come regolata dal D.Lgs. n. 58/98.

6. La Società ha come socio unico il Comune di Roma, che su di essa esercita l'attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 e ss. c.c. e del D.Lgs. n. 333/2003 unitamente alle attività di indirizzo e controllo amministrativo coerenti con la qualificazione della Società in termini di emanazione organica del Comune di Roma.

Attività principale: funzioni di stazione appaltante e responsabile del procedimento per la realizzazione, prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane della città di Roma

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento della partecipazione: Roma Metropolitane S.r.l. offre all'Amministrazione capitolina servizi strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006.

Strettamente necessaria per il perseguimento della seguente finalità istituzionale: organizzazione, funzionamento, ampliamento ed ammodernamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità.

Servizi Azionista Roma S.r.l.

Quota di partecipazione Roma Capitale	100%
---------------------------------------	------

Oggetto sociale

1. La Società è emanazione organica del Comune di Roma ed ha per oggetto lo svolgimento, regolato per i rapporti con l'Ente proprietario da apposito contratto di servizio, di attività e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Roma nei confronti delle società controllate o partecipate dallo stesso.
2. In particolare, la Società ha l'obbligo di realizzare la sua attività esclusivamente a favore del Comune di Roma e non può assumere interessenze e partecipazioni azionarie in altre società.
3. Le attività, svolte da personale di comprovata esperienza, possono consistere in:
 - a. assistenza, ricerca, consulenza e studio in materia di diritto d'impresa;
 - b. assistenza, ricerca, consulenza e studio in materia di diritto fiscale;
 - c. assistenza, ricerca, consulenza e studio in materia di economia aziendale, contabilità, servizi pubblici locali con particolare riguardo alle normative di settore;
4. che, in particolare, nell'ambito delle summenzionate attività, la Società a titolo esemplificativo, fornisce assistenza:
 - a. nelle procedure di costituzione di nuovi soggetti giuridici, in quelle di trasformazione ed eventuali dismissioni di società appartenenti al Gruppo Comune di Roma;
 - b. nella valutazione e nel monitoraggio dei piani strategico-industriali e di investimento presentati dalle singole società;
 - c. nell'analisi e valutazione delle Relazioni Previsionali Aziendali presentate dalle singole società;
 - d. nell'analisi e valutazione della reportistica sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale delle aziende appartenenti al "Gruppo";
 - e. nella verifica della sostenibilità economica e finanziaria, rispetto ai bilanci aziendali, dei contratti di servizio;
 - f. nell'analisi dei bilanci.
5. La società potrà compiere, in attuazione delle decisioni e/o degli indirizzi impartiti dai componenti organi del Comune di Roma, ogni attività strumentale per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Attività principale: controllo società partecipate da Roma Capitale.

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento della partecipazione: Servizi Azionista Roma S.r.l. offre all'Amministrazione capitolina servizi strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006.

Strettamente necessaria per il perseguimento della seguente finalità istituzionale: controllo del patrimonio mobiliare di Roma Capitale (partecipazioni societarie); sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore produttivo locale.

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Quota di partecipazione Roma Capitale	100%
---------------------------------------	------

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, merci, logistica, sostenibile e ciclabile.

2. La società svolge principalmente le seguenti attività:

- supporta l'Amministrazione del Comune di Roma (di seguito anche "A.C.") per la predisposizione e gestione dei Contratti di Servizio tra A.C. e Gestori, società affidatarie dei servizi di TPL;
- supporta l'A.C. nella pianificazione e progettazione - fino al livello attuativo - di reti, infrastrutture e servizi, anche con riferimento ai sistemi tecnologici per il controllo, il monitoraggio e l'informazione del trasporto privato e pubblico;
- assicura le funzioni di gestione dei sistemi di monitoraggio e di informazione anche attraverso il presidio della centrale della mobilità;
- assicura la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture per la mobilità di superficie curandone l'intero processo attuativo, ivi incluse tutte le attività di ideazione pianificazione e progettazione strategica dei parcheggi;
- assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di mobilità integrativi al TPL, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il *car sharing*, il *bike sharing*, etc.;
- supporta l'A.C. per le attività di mobilità sostenibile e per lo sviluppo e/o la gestione degli altri sistemi connessi al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni;
- cura la ricerca di finanziamenti e partnership nazionali ed internazionali per lo sviluppo di progetti innovativi nel settore della mobilità ed ambiente;
- garantisce e gestisce tutte le attività di rilascio dei permessi di circolazione e di sosta nel Comune di Roma, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ZTL, bus turistici, sosta, bollino blu, servizio TAXI, etc., nonché presidia i rapporti con gli utenti e/o clienti per l'informazione sui servizi di competenza;
- gestisce, sviluppa e supporta il sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi, anche associativi, del contesto politico-istituzionale locale e nazionale, sviluppa i rapporti con gli organi di informazione per tutti gli aspetti inerenti la mobilità.

3. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

4. La società può svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n. 449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e l'attività di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società aventi requisiti diversi da quelli della presente società.

Attività principale: pianificazione, supervisione e controllo dei processi inerenti alla mobilità pubblica e privata

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento della partecipazione: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. offre all'Amministrazione capitolina servizi strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006. In via residuale, può svolgere anche il servizio pubblico locale di realizzazione e gestione di sistemi di mobilità integrativi, quali a titolo esemplificativo il *car sharing* e il *bike sharing*

Strettamente necessaria per il perseguimento della seguente finalità istituzionale: organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità.

Zètema Progetto Cultura S.r.l.

Quota di partecipazione Roma Capitale	100%
---------------------------------------	------

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte a valorizzare i beni artistici e culturali in ambito cittadino e nazionale anche mediante la gestione di musei e biblioteche, la valorizzazione delle aree archeologiche e monumentali, delle fontane artistiche ed ornamentali, di sale teatrali e, in generale, l'esercizio di tutte le attività strumentali alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale quali mostre, manifestazioni culturali e di spettacolo;
- b) la progettazione urbanistica, ambientale ed architettonica, strutturale, di interventi di restauro e di consolidamento; redazione di piani di sicurezza e attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; progettazione e realizzazione di allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali; l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, direzione dei lavori, impiantistica, valutazione di congruità tecnica economica e studi di impatto ambientale senza esercizio di attività di produzione dei beni; la valutazione dei progetti relativi alle opere di cui sopra, anche in corso di esecuzione, e la relativa certificazione, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle opere di cui sopra; attività di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento;
- c) il restauro, la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni monumentali, archeologici ed artistici.

2. Ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nell'ambito delle suddette attività, la Società potrà:

- a) svolgere l'attività di catalogazione e inventariazione di beni storico-artistici, archeologici, demo-etnoantropologici;
- b) effettuare ricerche di mercato e di settore, studi socio-economici;
- c) svolgere attività nel settore della formazione professionale;
- d) realizzare attività didattiche, visite guidate, laboratori e sistemi di audio/video guida;
- e) svolgere l'attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di libri, cataloghi, periodici, riviste (esclusi i quotidiani) e stampati in generale, la riproduzione su licenza e coproduzione di materiali audiovisivi (nastro-cassette, videocassette, diapositive, films e similari), di materiale software (minidischi, dischi, videodischi, cassette), di materiali didattici in genere; nonché la commercializzazione dei prodotti editoriali propri e di terzi, il tutto anche attraverso mandati di rappresentanza o commissione, con o senza deposito anche mediante affitto d'immobili e di complessi aziendali o cessione in uso di testate e di marchi, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di editoria;
- f) esercitare l'attività, sia direttamente che indirettamente, di pubblicità in tutte le sue forme e particolarmente di quella su periodici, illustrati in genere, riviste di categoria, cataloghi di mostra; la realizzazione di attività promozionali e di pubbliche relazioni anche attraverso l'organizzazione di uffici stampa e di piani di comunicazione;
- g) organizzare, anche per conto terzi, mostre, spettacoli culturali, teatrali, musicali e sportivi, manifestazioni, convegni, congressi ed iniziative, campagne, anche a scopo pubblicitario e promozionale, comunque inerenti ai settori della letteratura, della musica, delle arti figurative, del teatro, della cinematografia, dello spettacolo, dell'industria e del commercio, anche attraverso la gestione di sale teatrali;

- h) svolgere l'attività di merchandising e in particolare la produzione e la commercializzazione di oggettistica, bigiotteria, ceramiche, foulard, magliette, cravatte, soprammobili, *gadgets*, souvenir, produzioni in vetro e metallo, riproduzioni e quant'altro;
 - i) svolgere l'attività, anche in edifici e/o ambienti di interesse artistico e/o socio culturale, del commercio, della ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - j) svolgere l'attività di servizi connessi, direttamente o indirettamente, al turismo.
3. La Società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la ricerca di sponsorizzazioni e finanziamenti. Potrà, inoltre, prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi (in particolare fidejussioni), il tutto in funzione strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.
4. La Società non può comunque esercitare attività di acquisto di partecipazioni ed interessenze nei confronti del pubblico. La Società inoltre non può esercitare attività riservate a Banche, Imprese di investimento, Società di gestione del risparmio, SICAV, Società finanziarie, Società di gestione accentrata di strumenti finanziari e più in generale riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario ed al Testo Unico sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni).

Attività principale: gestione del patrimonio storico, artistico e archeologico della città di Roma

Qualificazione della partecipazione - presupposto giuridico/strategico per il mantenimento della partecipazione: Zètema Progetto Cultura S.r.l. offre all'Amministrazione capitolina servizi strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006 (vedi parere AGCM AS567, bollettino n. 32 del 2009).

Strettamente necessaria per il perseguimento della seguente finalità istituzionale: concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici di Roma Capitale.

C. ALTRE SOCIETA'

Aeroporti di Roma S.p.A.

Quota di partecipazione Roma Capitale	1,327%
<i>Altri soci</i>	
Gemina S.p.A.	95,761%
Regione Lazio	1,327%
Camera di Commercio di Roma	0,801%
Provincia di Roma	0,25%
Comune di Fiumicino	0,10%
Altro	0,43%

Oggetto Sociale

La Società ha per scopo la costruzione e l'esercizio di aeroporti o di parti di essi, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa o complementare al traffico aereo di qualunque tipo o specialità.

Si intendono compresi nello scopo sociale:

- a) la gestione unitaria del sistema aeroportuale di Roma a norma della legge 10 novembre 1973 numero 755 e successive modifiche e integrazioni, nonché la gestione di altri sistemi aeroportuali o aeroporti;
- b) la progettazione e la costruzione di infrastrutture, opere di ammodernamento, manutenzioni, innovazioni, completamenti ed ampliamenti del sistema aeroportuale di Roma e di altri aeroporti, e delle relative pertinenze;
- c) la gestione di servizi aeroportuali, nonché di altri servizi connessi od utili all'esercizio del sistema aeroportuale di Roma e di altri aeroporti, anche mediante appalti o sub-concessioni;
- d) la prestazione di servizi di consulenza a terzi su materie relative ai sistemi aeroportuali;
- e) la costituzione di società ed enti, la cui attività sia analoga od affine, o comunque connessa alla propria, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni nelle società ed enti medesimi ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- f) il rilascio di garanzie, anche reali, a favore di terzi ed in genere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare, anche assistita da garanzie, ritenuta necessaria od anche semplicemente opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.

Le predette attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

Centrale del Latte S.p.A.

Quota di partecipazione Roma Capitale	6,7%
<i>Altri soci</i>	
Parmalat S.p.A.	75% (*)
Finlatte S.p.A.	16%
Regione Lazio	1,7%
Produttori Latte Casilina S.c.a.r.l.	0,5%
Produttori Latte Aurelia S.c.a.r.l.	0,05%

(*) Con provvedimento giurisdizionale in sede amministrativa è stata annullata la cessione disposta dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 28 luglio 1997 del pacchetto azionario del 75%, attualmente detenuto da Parmalat S.p.A.

Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto:

- a) la raccolta del latte presso i produttori;
- b) il trattamento igienico-sanitario del latte confezionato, per la vendita secondo le disposizioni vigenti;
- c) la distribuzione del prodotto confezionato;
- d) la produzione e/o commercializzazione (e servizi connessi) di prodotti lattiero-caseari o comunque destinati all'uso alimentare;
- e) la consulenza, assistenza progettazione e servizi derivanti dallo specifico contenuto tecnologico, scientifico e gestionale della Società stessa, nonché la gestione di attività del settore agro alimentare.

La Società può, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi incluse la partecipazione ad operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni – da effettuarsi non nei confronti del pubblico – od interessenze in altre società aventi oggetto affine o analogo al proprio, la concessione di anticipazioni, garanzie, fidejussioni, cauzioni ed avalli ed il rilascio di ipoteche a favore di aziende ed istituti di credito o di terzi per obbligazioni proprie e/o di terzi.

La Società può inoltre assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

ROMA CAPITALE

ALLEGATO 2

STATUTO TIPO DI SOCIETÀ AFFIDATARIE *IN* *HOUSE* DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

STATUTO DELLA “[●] S.p.A.”**TITOLO I****DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO****Articolo 1 – Denominazione, Codici di Comportamento e di Corporate Governance**

1.1 È costituita una società per azioni denominata “[●] S.p.A.” retta dalle norme del presente Statuto.

1.2 La Società adotta un “Codice di Comportamento”, un “Codice di Corporate Governance”, con annessi regolamenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché un codice per la ricerca e selezione del personale.

1.3 La Società si conforma alle procedure di informazione e reporting disposte dal socio unico Roma Capitale. La stessa persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza con gli indirizzi dettati da Roma Capitale.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede nel territorio di Roma Capitale. L’Assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie; l’organo amministrativo potrà modificare la sede legale nell’ambito del territorio sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre [●] e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea straordinaria. In caso di proroga ai soci non è attribuito il diritto di recesso.

Articolo 4 – Oggetto sociale

4.1 Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società esercita le seguenti attività:

- [●]
- [●]

4.2 In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l’oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta, nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all’articolo 2361 cod. civ. La Società potrà prestare, altresì, fideiussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni di società e/o enti partecipati anche a favore di terzi.

4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

TITOLO II **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI**

Articolo 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro [●] ([●]) ed è suddiviso in n. [●] ([●]) azioni del valore nominale di Euro [●] ([●]) ciascuna.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni sono nominative; ogni azione è indivisibile. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. I titoli azionari non sono emessi e pertanto lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

Articolo 7 – Obbligazioni e altri strumenti finanziari

7.1 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, la Società può emettere obbligazioni nominative e/o al portatore anche convertibili in azioni e/o con warrant, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

7.2 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, la Società può altresì emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, ultimo comma, cod. civ.

7.3 L'emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma è deliberata dall'Assemblea straordinaria. La delibera di emissione dovrà prevedere limiti e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

Articolo 8 – Versamenti e finanziamenti soci

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

Articolo 9 – Limiti alla circolazione delle azioni

9.1 Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita,

la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di azioni della Società, di obbligazioni convertibili in azioni e/o di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili ovvero di altri diritti relativi alle predette azioni o obbligazioni convertibili. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, in tutto o in parte, le azioni e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

9.2 Le azioni e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del cosiddetto “*in house providing*”, purché Roma Capitale mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza del capitale della Società.

9.3 Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci, cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione.

TITOLO III **ASSEMBLEE, AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO**

Articolo 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Le competenze dell'Assemblea sono previste dalla legge e dal presente Statuto.

10.2 L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

10.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le circostanze contemplate dall'art. 2364, comma 2, cod. civ.

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di Roma Capitale, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

11.2 La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nell'avviso possono essere

previste una seconda convocazione e convocazioni successive.

11.3 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 12 – Intervento e rappresentanza in Assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni.

12.2 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 13 – Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

13.2 Il verbale di ciascuna Assemblea è trasmesso tempestivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al socio unico Roma Capitale.

Articolo 14 – Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 15 – Materie riservate all'Assemblea

L'Assemblea tra l'altro:

- (a) approva il bilancio di esercizio;
- (b) prende atto della nomina dei componenti dell'organo amministrativo effettuata da Roma Capitale ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., come previsto dall'art. 16 del presente Statuto;

- (c) prende atto della nomina dei componenti dell'organo di controllo effettuata da Roma Capitale ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., come previsto dall'art. 23 del presente Statuto;
- (d) determina il compenso dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società;
- (e) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti ovvero la società di revisione legale, determinandone il corrispettivo;
- (f) autorizza, preventivamente, ai fini del cosiddetto "controllo analogo" di Roma Capitale sulla Società, le decisioni aventi ad oggetto: (i) la costituzione di società; (ii) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (iii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari; (iv) le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni;
- (g) approva le modificazioni dello Statuto, fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative.

Articolo 16 – Organo amministrativo

16.1 L'amministrazione della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci. Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società.

16.2 Competono a Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., da effettuarsi secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sentite le Commissioni competenti.

16.3 Gli amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e possono essere rinominati.

16.4 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, nonché degli ulteriori requisiti previsti dal "Codice di Corporate Governace" e/o dal "Codice di Comportamento" di cui al precedente art. 1.2. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società, e se nominati decadono dal proprio ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ., nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

16.5 Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

16.6 Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo ai sensi del

precedente art. 16.2, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto.

Articolo 17 – Sostituzione degli amministratori

17.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 16. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.2 Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, l'Assemblea per la presa d'atto della ricostituzione dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art. 16, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 18 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

18.1 L'Assemblea elegge un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

18.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio unico Roma Capitale, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "controllo analogo".

Articolo 19 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di Roma Capitale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore ovvero dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i sindaci effettivi.

19.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il segretario della

riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

19.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 20 – Poteri dell'organo amministrativo

20.1 L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle normativa di tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente all'Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo di Roma Capitale.

20.2 Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- (a) nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del successivo art. 24;
- (b) approvazione di proposte da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- (c) approvazione dei codici di cui al precedente art. 1.2;
- (d) approvazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 26;
- (e) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con Roma Capitale;
- (f) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- (g) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
- (h) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale;
- (i) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale;
- (j) l'eventuale nomina del Direttore Generale, con determinazione delle attribuzioni, dei poteri e del compenso.

20.3 L'organo amministrativo è inoltre competente, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., ad assumere le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare sulle operazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione fa sì che le regole previste nei codici di cui al precedente art. 1.2 siano estese alle società controllate e si adopera affinché le stesse siano adottate anche dalle altre società partecipate.

Articolo 21 – Amministratore Delegato

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato da Roma Capitale. Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

21.2 All'Amministratore delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 26.

21.3 All'Amministratore delegato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

21.4 Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 22 – Rappresentanza legale

22.1 La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere che taluni atti o categorie di atti siano compiuti solo con la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato, se nominato.

22.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 23 – Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

23.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

23.2 Compete a Roma Capitale la nomina e la revoca dei sindaci ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., da effettuarsi secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

23.3 Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea al momento della presa d'atto della loro nomina, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

23.4 Il Collegio Sindacale altresì, nella persona del suo Presidente, invia al socio unico Roma Capitale, in occasione di Assemblee che abbiano all'ordine del giorno le operazioni di cui al successivo art. 26.2 lett. (e), una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base delle operazioni proposte.

23.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale.

23.6 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

23.7 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

23.8 I soci, alla scadenza del mandato per l'incarico di revisione legale dei conti, possono attribuire la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ricorrendone le condizioni di legge, provvedendo mediante deliberazione assembleare alla loro nomina, nonché alla determinazione del relativo compenso.

Articolo 24 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina tra i dirigenti della Società un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L'organo amministrativo determina, mediante adozione di apposito regolamento, l'estensione dell'incarico nei limiti di legge e del presente Statuto.

24.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari resta in carica, nella qualità, fino alla scadenza dell'organo amministrativo che ha deliberato in merito alla nomina.

24.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra coloro che abbiano svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nelle aree di amministrazione, finanza e controllo di società pubbliche o private ovvero tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti o all'ordine dei dottori commercialisti.

24.4 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non spetterà alcun compenso per l'attività svolta in tale veste.

24.5 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove la Società sia tenuta a redigerlo, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; effettua altresì attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, ivi incluse le dichiarazioni attestanti la corrispondenza di ogni comunicazione di carattere finanziario alle risultanze documentali, ai libri sociali e alle scritture contabili.

24.6 L'organo amministrativo vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO IV

BILANCIO, UTILI, PIANO STRATEGICO OPERATIVO E REPORTISTICA

Articolo 25 – Esercizio sociale e bilancio

25.1 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

25.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo viene utilizzato dall'Assemblea per accantonamenti a riserve volontarie, per la distribuzione di dividendi e per gli altri scopi che l'Assemblea ritenga opportuni.

Articolo 26 – Piano Strategico Operativo

26.1 L'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, adotta annualmente e, per il tramite del proprio Presidente, trasmette al socio unico Roma Capitale una proposta di Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale.

26.2 Il piano gestionale annuale illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti, sia relativi alla Società che a livello consolidato:

- (a) un bilancio di previsione dell'esercizio successivo, anche a livello consolidato;
- (b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al piano industriale pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
- (c) il piano delle assunzioni di dipendenti e delle collaborazioni;
- (d) le linee di sviluppo dell'attività;

- (e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Assemblea inerenti: (i) la costituzione di società; (ii) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (iii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari; (iv) le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni;
- (f) la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale.

26.3 Il piano industriale pluriennale è redatto in coerenza con il piano gestionale annuale, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, il programma degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività, sia in riferimento alla Società che a livello consolidato.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione, in una apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale e, se del caso, nel piano industriale triennale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Articolo 27 – Reportistica periodica

In riferimento a ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, predispone e, tramite il proprio Presidente, trasmette al socio unico Roma Capitale una relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione. Tali informazioni sono fornite sia in riferimento alla Società che a livello consolidato.

TITOLO V **SCIoglIMENTO E CLAUSOLA RESIDUALE**

Articolo 28 – Scioglimento e liquidazione della Società

28.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

28.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli artt. 2484 e ss. cod. civ.

Articolo 30 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti; in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono queste ultime.

ROMA CAPITALE

ALLEGATO 3

STATUTI TIPO DI SOCIETÀ AFFIDATARIE *IN HOUSE* DI SERVIZI STRUMENTALI

ALLEGATO 3.1 Statuto tipo di società affidatarie *in house* di servizi strumentali, costituite in forma di S.p.A.

STATUTO DELLA “[●] S.p.A.”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1 – Denominazione, Codici di Comportamento e di Corporate Governance

1.1 È costituita una società per azioni denominata “[●] S.p.A.” retta dalle norme del presente Statuto.

1.2 La Società adotta un “Codice di Comportamento”, un “Codice di Corporate Governance”, con annessi regolamenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché un codice per la ricerca e selezione del personale.

1.3 La Società si conforma alle procedure di informazione e reporting disposte dal socio unico Roma Capitale. La stessa persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza con gli indirizzi dettati da Roma Capitale.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede nel territorio di Roma Capitale. L’Assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie; l’organo amministrativo potrà modificare la sede legale nell’ambito del territorio sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre [●] e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea straordinaria. In caso di proroga ai soci non è attribuito il diritto di recesso.

Articolo 4 – Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l’esercizio delle seguenti attività nell’interesse e/o in favore di Roma Capitale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248:

- [●]
- [●]

4.2 In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta.

4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI

Articolo 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro [●] ([●]) ed è suddiviso in n. [●] ([●]) azioni del valore nominale di Euro [●] ([●]) ciascuna.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni sono nominative; ogni azione è indivisibile. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. I titoli azionari non sono emessi e pertanto lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

Articolo 7 – Obbligazioni e altri strumenti finanziari

7.1 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, la Società può emettere obbligazioni nominative e/o al portatore anche convertibili in azioni e/o con warrant, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

7.2 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, la Società può altresì emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, ultimo comma, cod. civ.

7.3 L'emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma è deliberata dall'Assemblea straordinaria. La delibera di emissione dovrà prevedere limiti e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

Articolo 8 – Versamenti e finanziamenti soci

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

Articolo 9 – Limiti alla circolazione delle azioni

9.1 Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di azioni della Società, di obbligazioni convertibili in azioni e/o di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili ovvero di altri diritti relativi alle predette azioni o obbligazioni convertibili. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, in tutto o in parte, le azioni e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

9.2 Le azioni e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del cosiddetto “*in house providing*”, purché Roma Capitale mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza del capitale della Società.

9.3 Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci, cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione.

TITOLO III

ASSEMBLEE, AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Le competenze dell'Assemblea sono previste dalla legge e dal presente Statuto.

10.2 L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

10.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le circostanze contemplate dall'art. 2364, comma 2, cod. civ.

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di Roma Capitale, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

11.2 La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nell'avviso possono essere previste una seconda convocazione e convocazioni successive.

11.3 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 12 – Intervento e rappresentanza in Assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni.

12.2 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 13 – Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

13.2 Il verbale di ciascuna Assemblea è trasmesso tempestivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al socio unico Roma Capitale.

Articolo 14 – Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 15 – Materie riservate all'Assemblea

L'Assemblea tra l'altro:

- (a) approva il bilancio di esercizio;
- (b) prende atto della nomina dei componenti dell'organo amministrativo effettuata da Roma Capitale ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. come previsto dall'art. 16 del presente Statuto;
- (c) prende atto della nomina dei componenti dell'organo di controllo effettuata dal Roma Capitale ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. come previsto dall'art. 23 del presente Statuto;
- (d) determina il compenso dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società;
- (e) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti ovvero la società di revisione legale, determinandone il corrispettivo;
- (f) autorizza, preventivamente, ai fini del cosiddetto "controllo analogo" di Roma Capitale sulla Società, le decisioni aventi ad oggetto: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- (g) approva la modificazione dello Statuto, fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative.

Articolo 16 – Organo amministrativo

16.1 L'amministrazione della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci. Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società.

16.2 Competono a Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., da effettuarsi, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

16.3 Gli amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e possono essere rinominati.

16.4 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società nonché degli ulteriori requisiti previsti dal "Codice di Corporate Governace" e/o dal "Codice di Comportamento" di cui al precedente art. 1.2. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società, e se nominati decadono dal proprio ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ., nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

16.5 Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso, determinato

annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

16.6 Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo ai sensi del precedente art. 16.2, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto.

Articolo 17 – Sostituzione degli amministratori

17.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 16. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.2 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, l'Assemblea per la presa d'atto della ricostituzione dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art. 16, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 18 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

18.1 L'Assemblea elegge un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

18.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio unico Roma Capitale, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "controllo analogo".

Articolo 19 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di Roma Capitale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore ovvero dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i sindaci effettivi.

19.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

19.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 20 – Poteri dell'organo amministrativo

20.1 L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle normative di tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente all'Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo di Roma Capitale.

20.2 Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- (a) nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del successivo art. 24;
- (b) approvazione di proposte da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- (c) approvazione dei codici di cui al precedente art. 1.2;
- (d) approvazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 26;
- (e) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con Roma Capitale;
- (f) adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- (g) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
- (h) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio unico Roma Capitale;
- (i) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio unico Roma Capitale;
- (j) l'eventuale nomina del Direttore Generale, con determinazione delle attribuzioni, dei poteri e del compenso.

20.3 L'organo amministrativo è inoltre competente, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., ad assumere le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto

a disposizioni normative.

Articolo 21 – Amministratore Delegato

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato da Roma Capitale. Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

21.2 All'Amministratore delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 26.

21.3 All'Amministratore delegato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

21.4 Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 22 – Rappresentanza legale

22.1 La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere che taluni atti o categorie di atti siano compiuti solo con la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato, se nominato.

22.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 23 – Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

23.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

23.2 Compete a Roma Capitale la nomina e la revoca dei sindaci ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., da effettuarsi, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

23.3 Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea al momento della presa d'atto della loro nomina, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

23.4 Il Collegio Sindacale altresì, nella persona del suo Presidente, invia al socio unico Roma Capitale, in occasione di Assemblee che abbiano all'ordine del giorno le operazioni di cui al successivo art. 26.2 lett. (e), una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base delle operazioni proposte.

23.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale.

23.6 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

23.7 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

23.8 I soci, alla scadenza del mandato per l'incarico di revisione legale dei conti, possono attribuire la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ricorrendone le condizioni di legge, provvedendo mediante deliberazione assembleare alla loro nomina, nonché alla determinazione del relativo compenso.

Articolo 24 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina tra i dirigenti della società un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L'organo amministrativo determina, mediante adozione di apposito regolamento, l'estensione dell'incarico nei limiti di legge e del presente Statuto.

24.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari resta in carica, nella qualità, fino alla scadenza dell'organo amministrativo che ha deliberato in merito alla nomina.

24.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra coloro che abbiano svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nelle aree di amministrazione, finanza e controllo di società pubbliche o private ovvero tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti o all'ordine dei dottori commercialisti.

24.4 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non spetterà alcun compenso per l'attività svolta in tale veste.

24.5 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;

effettua altresì attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, ivi incluse le dichiarazioni attestanti la corrispondenza di ogni comunicazione di carattere finanziario alle risultanze documentali, ai libri sociali e alle scritture contabili.

24.6 L'organo amministrativo vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO IV

BILANCIO, UTILI, PIANO STRATEGICO OPERATIVO E REPORTISTICA

Articolo 25 – Esercizio sociale e bilancio

25.1 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

25.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo viene utilizzato dall'Assemblea per accantonamenti a riserve volontarie, per la distribuzione di dividendi e per gli altri scopi che l'Assemblea ritenga opportuni.

Articolo 26 – Piano Strategico Operativo

26.1 L'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, adotta annualmente e per il tramite del proprio Presidente trasmette al socio unico Roma Capitale una proposta di Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale.

26.2 Il piano gestionale annuale illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:

- (a) un bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- (b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al piano industriale pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
- (c) il piano delle assunzioni di dipendenti e delle collaborazioni;
- (d) le linee di sviluppo dell'attività;
- (e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Assemblea inerenti: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- (f) la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale.

26.3 Il piano industriale pluriennale è redatto in coerenza con il piano gestionale annuale, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, il programma degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione, in una apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale e, se del caso, nel piano industriale triennale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Articolo 27 – Reportistica periodica

In riferimento a ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, predispone e, tramite il proprio Presidente, trasmette al socio unico Roma Capitale una relazione sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione, della Società.

TITOLO V **SCIoglimento E CLAUSOLA RESIDUALE**

Articolo 28 – Scioglimento e liquidazione della Società

28.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

28.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli artt. 2484 e ss. cod. civ.

Articolo 29 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti; in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono queste ultime.

ALLEGATO 3.2 Statuto tipo di società affidatarie *in house* di servizi strumentali, costituite in forma di S.r.l.

STATUTO DELLA “[●] S.r.l.”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1 – Denominazione, Codici di Comportamento e di Corporate Governance

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata “[●] S.r.l.” retta dalle norme del presente Statuto.

1.2 La Società adotta un “Codice di Comportamento”, un “Codice di Corporate Governance”, con annessi regolamenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché un codice per la ricerca e selezione del personale.

1.3 La Società si conforma alle procedure di informazione e reporting disposte dal socio unico Roma Capitale. La stessa persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza con gli indirizzi dettati da Roma Capitale.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede nel territorio di Roma Capitale. L’Assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie; l’organo amministrativo potrà modificare la sede legale nell’ambito del territorio sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre [●] e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea. In caso di proroga ai soci non è attribuito il diritto di recesso.

Articolo 4 – Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l’esercizio delle seguenti attività nell’interesse e/o in favore di Roma Capitale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248:

- [●]
- [●]

4.2 In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta.

4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE – QUOTE – FINANZIAMENTI

Articolo 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro [●].([●]) e può essere aumentato nel rispetto della legislazione vigente, anche mediante conferimenti non in denaro ai sensi dell'art. 2464 cod. civ.

Articolo 6 – Quote e diritti sociali

Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti al socio Roma Capitale in forza del presente Statuto.

Articolo 7 – Versamenti e finanziamenti soci

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.

Articolo 8 – Limiti alla circolazione delle quote

8.1 Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di quote di partecipazione della Società, di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette quote. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, in tutto o in parte, le quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

8.2 Le quote e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici, sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del cosiddetto "*in house providing*" purché Roma Capitale mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza del capitale della Società.

8.3 Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

TITOLO III

ASSEMBLEE, AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 9 – Decisioni dei soci, Assemblea

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti dalla votazione ed i loro aventi causa.

9.2 Nei casi e nei modi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di Roma Capitale, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

10.2 La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nell'avviso possono essere previste una seconda convocazione e convocazioni successive.

10.3 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 11 – Intervento e rappresentanza in Assemblea

11.1 Possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto.

11.2 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 12 – Presidenza dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

12.2 Il verbale di ciascuna Assemblea ovvero le decisioni prese ai sensi dell'art. 9.2 sono trasmessi tempestivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al socio Roma Capitale.

Articolo 13 – Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 14 – Materie riservate ai soci

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina degli amministratori, da effettuarsi ai sensi dell'art. 15;
- la nomina, ove applicabile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 22;
- la determinazione del compenso dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società;
- la nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, da effettuarsi ai sensi dell'art. 22;
- l'autorizzazione preventiva, ai fini del cosiddetto "controllo analogo" di Roma Capitale sulla Società, delle decisioni aventi ad oggetto: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- le modificazioni dello Statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 15 – Organo amministrativo

15.1 L'amministrazione della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci, fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione attribuiti al socio Roma Capitale dal presente Statuto. Il numero effettivo di membri è definito

dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società.

15.2 Competono al socio Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.

15.3 Gli amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e possono essere rinominati.

15.4 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, nonché degli ulteriori requisiti previsti dal "Codice di Corporate Governace" e/o dal "Codice di Comportamento" di cui al precedente art. 1.2. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dal proprio ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ., nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

15.5 Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso, determinato annualmente in via anticipata con decisione dei soci, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

15.6 Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo ai sensi del precedente art. 15.2, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto.

Articolo 16 – Sostituzione degli amministratori

16.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 15. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.2 Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere d'urgenza alle formalità necessarie per consentire ai soci di ricostituire l'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art. 15.

Articolo 17 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

17.1 I soci eleggono un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio Roma Capitale, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di “controllo analogo”.

Articolo 18– Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di Roma Capitale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore ovvero dal Collegio Sindacale, ove nominato. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

18.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

18.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

18.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

18.5 Nei casi e nei modi previsti dalla legge, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 19 – Poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci e all'Assemblea

e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del socio Roma Capitale.

19.2 Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- (a) nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del successivo art. 23;
- (b) approvazione di proposte da sottoporre alla decisione dei soci e deliberazione dell'Assemblea;
- (c) approvazione dei codici di cui al precedente art. 1.2;
- (d) approvazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 25;
- (e) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con Roma Capitale;
- (f) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
- (g) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale;
- (h) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale;
- (i) l'eventuale nomina del Direttore Generale, con determinazione delle attribuzioni, dei poteri e del compenso.

Articolo 20 – Amministratore Delegato

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato da Roma Capitale ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ. Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

20.2 All'Amministratore delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 25.

20.3 All'Amministratore delegato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

20.4 Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 21 – Rappresentanza legale

21.1 La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio,

all'Amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere che taluni atti o categorie di atti siano compiuti solo con la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato, se nominato.

21.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 22 – Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

22.1 Quando i soci lo ritengano opportuno e nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge, è nominato il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

22.2 Competono a Roma Capitale la nomina e la revoca dei sindaci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.

22.3 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci al momento della loro nomina in Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

22.4 Il Collegio Sindacale altresì, nella persona del suo Presidente, invia al socio Roma Capitale, in occasione di decisioni di soci che abbiano ad oggetto le operazioni di cui al successivo art. 25.2 lett. (e), una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base delle operazioni proposte.

22.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale.

22.6 I soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferiscono l'incarico di revisione legale dei conti e determinano il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

22.7 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

22.8 I soci, alla scadenza del mandato per l'incarico di revisione legale dei conti, possono attribuire la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ricorrendone le condizioni di legge, provvedendo mediante deliberazione assembleare alla loro nomina, nonché alla determinazione del relativo compenso.

Articolo 23 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

23.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ove nominato, nomina tra i dirigenti della Società un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L'organo amministrativo determina,

mediante adozione di apposito regolamento, l'estensione dell'incarico nei limiti di legge e del presente Statuto.

23.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari resta in carica, nella qualità, fino alla scadenza dell'organo amministrativo che ha deliberato in merito alla nomina.

23.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra coloro che abbiano svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nelle aree di amministrazione, finanza e controllo di società pubbliche o private ovvero tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti o all'ordine dei dottori commercialisti.

23.4 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non spetterà alcun compenso per l'attività svolta in tale veste.

23.5 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; effettua altresì attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, ivi incluse le dichiarazioni attestanti la corrispondenza di ogni comunicazione di carattere finanziario alle risultanze documentali, ai libri sociali e alle scritture contabili.

23.6 L'organo amministrativo vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO IV

BILANCIO, UTILI, PIANO STRATEGICO OPERATIVO E REPORTISTICA

Articolo 24 – Esercizio sociale e bilancio

24.1 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

24.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo viene utilizzato dall'Assemblea per accantonamenti a riserve volontarie, per la distribuzione di dividendi e per gli altri scopi che l'Assemblea ritenga opportuni.

Articolo 25 – Piano Strategico Operativo

25.1 L'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, adotta annualmente e, per il tramite del proprio Presidente, trasmette al socio Roma Capitale una proposta di Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale.

25.2 Il piano gestionale annuale illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:

- (a) un bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- (b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al piano industriale pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
- (c) il piano delle assunzioni di dipendenti e delle collaborazioni;
- (d) le linee di sviluppo dell'attività;
- (e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dei soci e dell'Assemblea inerenti: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- (f) la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale.

25.3 Il piano industriale pluriennale è redatto in coerenza con il piano gestionale annuale, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, il programma degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione, in una apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale e, se del caso, nel piano industriale triennale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Articolo 26 – Reportistica periodica

In riferimento a ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, con cadenza trimestrale, predisponde e, tramite il proprio Presidente, trasmette al socio Roma Capitale una relazione sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione, della Società.

TITOLO V **SCIoglIMENTO E CLAUSOLA RESIDUALE**

Articolo 27 – Scioglimento e liquidazione della Società

27.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

27.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli artt. 2484 e ss. cod. civ.

Articolo 28 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Azuni, Belfronte, Coratti, De Luca Pasquale, Ferrari, Nanni, Onorato, Policastro, Smedile, Stampete, Valeriani, Vigna, Voltaggio e Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Angelini, Azuni, Belfronte, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, Coratti, De Luca P., De Micheli, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Masino, Mollicone, Nanni, Onorato, Policastro, Pomarici, Rocca, Rossin, Santori, Smedile, Stampete, Todini, Tomaselli, Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli, Vigna, Voltaggio e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 77.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **15 dicembre 2011**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....